



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio IV

Fasc.: : (vedi intestazione digitale)

Allegati:

CIRCOLARE

Alle CO.RE.PA.CU c/o
Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

Agli Uffici esportazione
oggetti d'antichità e d'arte

e. p. c.

Al Dipartimento per la tutela
del patrimonio culturale

Oggetto: **Art. 69 d.lgs. 42/2004 – Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato di libera circolazione – Effetti sul procedimento di dichiarazione di interesse culturale – Indicazioni operative**

Nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte da questa Direzione, sono emerse alcune criticità applicative concernenti l'adozione di provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale da parte delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale nelle more del termine per la proposizione del ricorso amministrativo avverso il diniego dell'attestato di libera circolazione ex art. 69 del d.lgs. n. 42 del 2004 e in pendenza della relativa decisione.

Come noto, ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. n. 42 del 2004, è ammesso ricorso al Ministero entro 30 giorni avverso il diniego dell'attestato di libera circolazione. Sul ricorso il Ministero decide entro 90 giorni, previo parere dell'organo consultivo competente. Dalla data di presentazione del ricorso e fino alla scadenza del termine per la decisione, il procedimento di dichiarazione è sospeso (comma 3), ferma restando l'applicazione dell'art. 14, comma 4.

Il ricorso amministrativo di cui all'art. 69 ha ad oggetto il diniego dell'attestato di libera circolazione, che costituisce il presupposto dell'attivazione del procedimento di dichiarazione ai sensi dell'art. 68, comma 6, del Codice. Ne consegue che, fino alla definizione del ricorso, tale presupposto non può considerarsi definitivamente consolidato; pertanto, l'adozione del vincolo nelle more



Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio IV- Circolazione
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4495
PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it – PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

07/05/2026

determinerebbe una anticipazione degli effetti di tutela su un atto ancora *sub iudice* in sede amministrativa.

Tale prassi risulta in contrasto non solo con la previsione espressa di sospensione del procedimento, di cui al citato art. 69, comma 3, ma anche con i principi di coerenza e non contraddittorietà dell'azione amministrativa e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Al fine di garantire la piena effettività del rimedio amministrativo previsto dall'art. 69 del Codice, si rappresenta l'opportunità di non procedere all'adozione del provvedimento di dichiarazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del diniego; resta in ogni caso sospesa la relativa procedura in caso di proposizione del ricorso amministrativo e fino alla decisione sul medesimo.

Eventuali provvedimenti adottati in difformità dalle presenti indicazioni si espongono a censure per violazione di legge ed eccesso di potere.

Gli uffici esportazione avranno cura di dare tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni regionali per il patrimonio culturale dell'eventuale proposizione, ai sensi dell'articolo 69 del Codice, del ricorso amministrativo avverso il diniego dell'attestato di libera circolazione, assicurando altresì un costante aggiornamento sullo stato e sull'esito del relativo procedimento fino alla sua definizione.

Resta ferma l'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 14, comma 4.

La presente circolare ha natura interpretativa ed è vincolante ai fini dell'uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale.

Il Dirigente del Servizio IV
dott. Stefania BISAGLIA

II DIRETTORE GENERALE
dott. Fabrizio MAGANI

